

Unione Tresinaro Secchia

Provincia di Reggio Emilia

tra i Comuni di



BAISO



CASALGRANDE



CASTELLARANO



RUBIERA



SCANDIANO



VIANO

Convenzione per la gestione associata dei Servizi di Polizia Municipale

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 7 del 30/01/2015

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE, RUBIERA, CASTELLARANO, VIANO, BAISO E L'UNIONE TRESINARO SECCHIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Decorrenza e durata

Art. 5 - Individuazione della sede dei servizi del comando unificato

Art. 6 - Funzioni trasferite

Art. 7 - Sistema direzionale

Art. 8 - Dotazione organica

Art. 9 - Modalità per lo svolgimento del servizio

Art. 10 - Beni strumentali

Art. 11 - Ripartizione delle spese

Art. 12 - Proventi

Art. 13 - Traferimento del personale

Art. 14 - Recesso, scioglimento del Corpo Unico

Art. 15 - Controversie

Art. 16 - Rinvio

Art. 17 - Registrazione

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 4 (quattro) del mese di febbraio in Scandiano (RE), presso la sede legale dell'Unione dei comuni della stessa Unione Tresinaro Secchia, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

- Il **Comune di Baiso** rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Fabrizio Corti nato a Sassuolo (MO) il 13 Maggio 1973 (codice fiscale CRTFRZ73E13I462J) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Baiso, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2015 ;
- Il **Comune di Casalgrande**, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Alberto Vaccari nato a Sassuolo (MO) il 18 Dicembre 1969 (codice fiscale VCCLRT69T18I462L) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casalgrande, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19/01/2015 ;
- Il **Comune di Castellarano**, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Gian-Luca Rivi nato a Sassuolo (MO) il 25 Settembre 1964 (codice fiscale RVIGLC64P25I462V) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castellarano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2015 ;
- Il **Comune di Rubiera**, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Emanuele Cavallaro nato a Correggio (RE) il 2 Novembre 1979 (codice fiscale CVLMNL79S02D037K) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Rubiera autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2015;
- Il **Comune di Scandiano**, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Alessio Mammi nato a Scandiano (RE) il 3 Aprile 1980 (codice fiscale MMMLSS80D03I496H) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Scandiano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/2015;
- Il **Comune di Viano**, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Giorgio Bedeschi nato a Viano (RE) il 2 Aprile 1949 (codice fiscale BDSGRG49D02L831U) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del

Comune di Viano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2015;

E

- L'Unione Tresinaro Secchia (C.F. 02337870352) con sede a Scandiano (RE), Piazza Della Libertà n. 6 nella persona del Sig. Rivi Gian-Luca, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 7 del 30/01/2015 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del TUEL, Unione denominata "Tresinaro Secchia";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che l'Unione è stata costituita con la sottoscrizione da parte dei Sindaci dell'atto costitutivo in data 3.04.2008;
- che i Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 21 del 21.12.2012 hanno avviato l'iter dell'adesione all'Unione Tresinaro Secchia;
- Che in data 21 ottobre 2013 Rep. n. 61 è stato sottoscritto il nuovo atto costitutivo dell'Unione Tresinaro Secchia integrato in seguito all'adesione dei Comuni di Baiso e Viano;
- Che in data 30 dicembre 2013 Rep. n. 68 è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione dei servizi di polizia municipale in via provvisoria con scadenza al 31.12.2014, al fine di avviare una fase di collaborazione che permettesse di verificare eventuali criticità e di sperimentare modalità operative di gestione per il futuro servizio associato di gestione della polizia municipale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18/08/00 n. 267 TUEL , della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24, della L.R. 21 dicembre 2012 n. 21, e disciplina le modalità di funzionamento del Servizio di Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia, con l'estensione ai Comuni di Baiso Viano.

Il servizio è "Corpo Unico di Polizia Municipale Tresinaro Secchia" (di seguito Corpo Unico) che rappresenta i servizi e i Corpi di Polizia Municipale già in capo ai Comuni aderenti, strumento operativo di gestione della succitata funzione trasferita.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
- la presenza costante su tutto il territorio delle forze del Corpo Unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

Viene pertanto integrato il Corpo Unico, come già costituito da operatori appartenenti in origine ai servizi e Corpi di Polizia Municipale dei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, con il personale appartenente ai comuni di Baiso e Viano ai sensi della Legge n. 65/1986, del D.Lgs 267/2000 e Legge Regionale 24/2003.

Il Comandante del Corpo Unico, responsabile della struttura, viene nominato con proprio atto dal Presidente dell'Unione Tresinaro Secchia sulla base degli indirizzi della Giunta dell'Unione.

La struttura operativa dei servizi unici del Corpo Unico è organizzata in Uffici Operativi Centrali, e Presidi.

L'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 6 del Legge Regionale n. 21 del 21.12.12, in cui opera il Corpo Unico coincide con il territorio dei Comuni aderenti all'Unione Tresinaro Secchia. Tale ambito territoriale è suddiviso in Presidi definiti dal Regolamento del Corpo Unico approvato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 4 – Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione Tresinaro Secchia L'esercizio unificato del servizio di polizia municipale decorre dall'1.02.2015. In caso di revoca della funzione all'Unione verrà applicata la procedura prevista dallo Statuto dell'Unione.

Art. 5 – Individuazione della Sede dei servizi del Comando Unificato

Il Comune di Scandiano è individuato quale sede del Comando Unificato del Corpo Unico.

Art. 6 - Funzioni trasferite

L'esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti e le attività di polizia municipale e amministrativa già posti in esecuzione negli enti locali di provenienza ed in particolare:

- a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30.04.92, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- b) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
- d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana, comprensiva delle attività di polizia giudiziaria;
- e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti comuni dei singoli Enti associati;
- g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- h) controlli di polizia tributaria riferiti ai tributi nazionali con le modalità dell'art. 36 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600.

Per quanto attiene alle procedure, riferite alle succitate funzioni, saranno individuate dalle Giunte dei Comuni e dell'Unione con apposito elenco.

Art. 7 – Sistema direzionale

Il sistema direzionale dell'attività del Corpo Unico è così articolato:

- il **Presidente dell'Unione** è l'Autorità di Polizia Municipale del territorio dell'Unione, anche ai sensi dell'art.1 L.07.04.2014 n. 56 ;
- la **Giunta dell'Unione** definisce le direttive e gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione, definisce inoltre gli indirizzi per la nomina da parte del Comandante del Corpo dei Responsabili di Presidio. La Giunta dell'Unione si riunisce almeno ogni sei mesi per l'approvazione delle linee di indirizzo della gestione associata del servizio, con la partecipazione del Comandante del Corpo Unico.

Il Presidente dell'Unione, potrà individuare, tra i sindaci dei comuni associati, un **referente** che svolga attività di impulso, coordinamento e controllo degli aspetti gestionali del servizio associato.

- Il **Comandante del Corpo Unico** coordina l'impiego tecnico – operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 9 della Legge 65/1986 e all'art. 17 della Legge Regionale 24/2003.

Ha altresì il compito di:

- recepire le direttive generali dal presidente e della Giunta dell'Unione ;

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare al Presidente e alla Giunta periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;
- assegnare il personale e le risorse strumentali;
- nominare i Responsabili delle Unità Operative Centrali;
- nominare i Responsabili dei Presidi sentito il Sindaco del Presidio di riferimento;
- valutare i Responsabili dei Presidi e delle Unità Operative Centrali;

Il Comandante del Corpo Unico è responsabile della gestione operativa del personale e delle risorse strumentali affidate e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla **Giunta dell'Unione**.

– I **Responsabili di Presidio** svolgono funzioni e compiti di coordinamento fra il territorio distrettuale e i servizi di polizia municipale dell'unione. Sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta dell'Unione, i Responsabili di Presidio propongono un piano mensile di lavoro che è comunicato ai Sindaci dei Comuni del distretto di riferimento ed al Comandante del Corpo, per la sua approvazione, ne coordinano l'attuazione e ne verificano i risultati.

– **L'Ufficio di Coordinamento**, composto dal Comandante, dai Responsabili di Unità Operative Centrali e dai Responsabili di Presidio, provvede, in via principale, a:

- definire piani di lavoro articolati per Presidio;
- individuare i fabbisogni e delle iniziative formative;
- verificare i servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
- proporre di azioni di miglioramento nella gestione dei servizi di polizia municipale.

L'Unione si impegna ad adottare **forma di consultazione permanente** con i Comuni.

Art. 8 – Dotazione organica

Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi, il personale dell'area polizia municipale dei Comuni aderenti al Corpo Unico dell'Unione viene assegnato definitivamente al servizio di polizia municipale ed amministrativa dell'Unione, transitando nella dotazione organica della stessa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 165/2001.

La sede di servizio per gli operatori coincide con la sede dei presidi o Uffici centrali dove gli operatori sono assegnati, senza alcun vincolo di provenienza. Il suddetto personale dipende funzionalmente dal Comandante del Corpo Unico.

L'Unione, compatibilmente con i vincoli normativi e di bilancio, provvederà ad adeguare la dotazione organica ai parametri regionali definiti ai sensi dell'art. 14 comma 7 della Legge Regionale nr. 24/2003.

Le procedure di reclutamento sono espletate dall'Unione ed il personale assunto può essere utilizzato in tutto l'ambito territoriale di riferimento.

Si conferma, ai sensi dell'art. 17 della Legge 127/1997, che tutto il personale del Corpo è dotato di arma in via continuativa.

Fino a diverso accordo, al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico dell'Ente di provenienza integrato dagli accordi in vigore per il Corpo Unico di PM dell'Unione.

Art.9 – Modalità per lo svolgimento del servizio

Per quanto attiene lo svolgimento dei servizi del Corpo Unico si stabiliscono i seguenti obiettivi:

1. istituzione di un servizio di presenza nei presidi nella fascia oraria massima 07,00 – 01,00.
2. istituzione di un servizio intercomunale con pattuglie di pronto intervento e/o in reperibilità in grado di coprire le 24 ore;

Art. 10 – Beni strumentali

I beni mobili, i mezzi, gli arredi, le attrezzature e apparecchiature tecniche costituenti la dotazione strumentale dei Distretti conferiti dai Comuni, sono assegnati in comodato d'uso gratuito dai Comuni conferenti all'Unione Tresinaro Secchia.

I beni mobili, i mezzi, gli arredi, le attrezzature e apparecchiature tecniche costituenti la dotazione strumentale della centrale operativa unificata ed, in ogni caso, quelli acquistati con i fondi dell'Unione Tresinaro Secchia sono trasferiti a titolo gratuito all'Unione. I beni immobili in cui sono allocate le strutture sono assegnati dai Comuni in comodato d'uso gratuito all'Unione.

Il trasferimento all'Unione in comodato d'uso dei beni avviene sulla base dei verbali di consegna sottoscritti tra le parti interessate. I beni trasferiti all'Unione entrano a far parte dell'inventario dell'Unione stessa.

I beni assegnati in comodato o acquistati con i fondi dei singoli Comuni aderenti, in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti o di scioglimento dell'Unione sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.

Art. 11 – Ripartizione delle spese

Tutti i costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione e necessario al funzionamento del Corpo, vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e/o con

fondi trasferiti dai Comuni ripartiti fra i singoli Enti partecipanti nel seguente modo: numero della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le spese di mantenimento e di funzionamento delle sedi di Presidio localizzate presso i Comuni aderenti sono a carico dell'Unione, pertanto i singoli Comuni determineranno le quote da trasferire da parte dell'Unione in conto rimborso delle spese gestionali di diretta correlazione a tali sedi.

Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, sia di interesse municipale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti in proporzione alle ore effettivamente autorizzate e svolte a favore degli stessi. Nel caso di consultazione statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti. In ogni caso si applicano le istruzioni emanate in materia dal Ministero dell'Interno.

Gli Enti rimborsano all'Unione i servizi non compresi fra quelli trasferiti con la presente convenzione, effettuati a loro favore in forza dell'art. 43 della L. 449/97.

Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta dell'Unione definisce, su proposta del Comandante del Corpo Unico, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata del Corpo stesso che dovranno poi essere inserite nel bilancio preventivo dell'Unione.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 27. 12.2008 n. 296, si provvederà sulla base di un criterio che tenga conto della spesa storica degli enti; tale criterio sarà individuato con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 12 – Proventi

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti nonché i rimborsi delle spese sostenute già di spettanza dei Comuni, vengono introitati dall'Unione per i servizi alla stessa trasferiti e nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente.

Eventuali contributi provenienti dalla Regione, Stato o Unione Europea saranno introitati dall'Unione.

Art. 13 – Trasferimento del personale

Il trasferimento organico e definitivo del personale dei nuovi comuni aderenti di Baiso e Viano alle dipendenze dell'Unione ha effetto dal 1° febbraio 2015. L'unione subentra ai Comuni conferenti dal 1.02.2015 nei rapporti derivanti da contratti individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa che questi hanno stipulato per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 14 – Recesso, scioglimento del Corpo Unico

Il recesso di un Comune, è deliberato e comunicato agli altri Enti con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Unione.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del corpo per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà secondo le modalità previste al successivo art. 14.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre i beni conferiti e risultanti dall'inventario di cui al precedente art. 10, verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, al personale dipendente dell'Unione si applica quanto previsto nel verbale di concertazione già sottoscritto ovvero in sede di confronto concertativo che si svolgerà preventivamente allo scioglimento, recesso o revoca.

Art. 15 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni nei confronti dell'Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, così individuati:

- uno nominato dal Presidente della Regione Emilia Romagna, con funzione di Presidente;
- uno nominato dalla Giunta dell'Unione;
- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia municipale, e alla normativa vigente.

Art. 17 – Registrazione

Il presente atto composto da n. 10 fasciate scritte per intero è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

- **Comune di Baiso Sindaco Fabrizio Corti** _____
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- **Comune di Casalgrande Sindaco Alberto Vaccari** _____
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- **Comune di Castellarano Sindaco Gian-Luca Rivi** _____
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- **Comune di Rubiera Sindaco Emanuele Cavallaro** _____
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- **Comune di Scandiano Sindaco Alessio Mammi** _____
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- **Comune di Viano Sindaco Giorgio Bedeschi** _____
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- **Unione Tresinaro Secchia Presidente Gian –Luca Rivi** _____
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241